

Commenti

concernenti l'ordinanza sulle bevande

I. Contesto

La nuova ordinanza riunisce tre anteriori ordinanze del DFI in materia, ossia l'ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche (RS 817.022.110), l'ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (RS 817.022.111) e le disposizioni contenute nell'ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (RS 817.022.102), eccetto la sezione 2 relativa all'acqua potabile.

I commenti del presente documento riguardano principalmente le bevande le cui definizioni o i cui requisiti hanno subito modifiche. In questo contesto è importante sottolineare che i requisiti della maggior parte di queste derrate alimentari non sono stati modificati e pertanto non sono oggetto dei commenti.

Questa nuova ordinanza verticale disciplina quindi la maggior parte delle derrate alimentari che, indipendentemente dal tenore di alcol, dopo la loro preparazione o il loro utilizzo abituale si presentano in stato liquido e vengono bevute, eccetto l'acqua potabile.

Tuttavia va rilevato che, con l'abbandono del principio positivo, non è più obbligatorio descrivere sistematicamente le derrate alimentari commercializzate in Svizzera. Di conseguenza diverse definizioni di bevande che non prevedevano requisiti particolari o erano troppo restrittive sono state abolite dalla nuova ordinanza, in particolare quelle riguardanti l'acqua minerale artificiale e la polvere per la preparazione di acqua minerale artificiale, l'acqua gasata e la polvere per la preparazione di acqua gasata, il sidro diluito, le bevande a base di sidro o di vini di frutta, la categoria delle «altre bevande alcoliche» nonché le singole bevande aromatizzate.

Tutte le bevande analcoliche contenenti almeno un ingrediente aromatizzante non comprese nelle altre definizioni di questa ordinanza sono considerate «bevande aromatizzate». In questa categoria gli sciroppi e le bevande contenenti caffeina sono descritti in capitoli distinti a causa dei requisiti specifici a essi applicabili. Nonostante questo raggruppamento, le bevande analcoliche finora descritte e commercializzate possono tuttora essere immesse sul mercato con la denominazione attuale, purché non sia ingannevole.

Contrariamente all'attuale ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche, il presente testo non contiene i prodotti che non sono commercializzati principalmente come bevande (ad es. lo sciroppo d'acero).

Inoltre, come nella legislazione attuale, il testo proposto stabilisce i requisiti per le materie prime e i prodotti intermedi, come le foglie di tè o il caffè grezzo, in virtù del legame diretto tra questi prodotti e le bevande in questione.

II. Commenti alle disposizioni

Titolo 1: Disposizioni generali (art. 1-3)

Il campo di applicazione dell'ordinanza comprende le derrate alimentari liquide, incluse le bevande alcoliche, eccetto l'acqua potabile.

Art. 1

Questo articolo contiene le categorie di derrate alimentari definite nella presente ordinanza. È importante rilevare che le bevande istantanee e quelle pronte al consumo, comprese nella definizione di bevande aromatizzate, non sono suddivise secondo il criterio degli ingredienti a base di tè o di caffè.

Art. 2

Questo articolo stabilisce il tenore massimo di alcool etilico nelle bevande analcoliche e in quelle alle quali può essere aggiunto diossido di carbonio (acido carbonico o anidride carbonica). Tale aggiunta va considerata come un ingrediente avente la funzione di rendere frizzante il prodotto. L'aggiunta di anidride carbonica avente la funzione di additivo è ammessa per tutte le derrate alimentari, ma in tal caso, oltre al nome, nella dichiarazione deve figurare il tipo di additivo.

Titolo 2: Acqua minerale e acqua sorgiva (artt. 4-15)

I requisiti delle direttive 2003/40/CE¹ e 2009/54/CE² nonché del regolamento (UE) n. 115/2010³ della Commissione europea relativi all'utilizzazione dell'acqua minerale e dell'acqua sorgiva sono stati recepiti nei capitoli 1 e 2, riprendendo tutti gli aspetti che possono essere pertinenti per la Svizzera. Gli allegati corrispondenti stabiliscono i valori massimi dei parametri chimici, fisici e microbiologici, in conformità con la direttiva europea.

Art. 6 cpv. 2

È essenziale che le autorità di esecuzione abbiano una panoramica delle imprese che commercializzano acqua minerale naturale, al fine di emettere su richiesta un elenco delle acque minerali riconosciute in Svizzera. Tale elenco potrebbe essere messo a disposizione delle autorità europee per beneficiare di un reciproco riconoscimento o di un'esportazione agevolata di questi prodotti.

¹ Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive; GU L 126 del 22.05.2003, pag. 34.

² Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; GU L 164 del 26.06.2009, pag. 45.

³ Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente; GU L 37 del 10.02.2010, pag. 13.

Art. 12

Ai fini di questa ordinanza, l'acqua sorgiva presenta una definizione non conforme a quella idrogeologica abituale. Dal 1989 questa denominazione specifica è riconosciuta a livello europeo per consentire l'immissione in commercio di acque imbottigliate da provenienze diverse sotto la stessa denominazione commerciale. Nel quadro della legislazione alimentare, l'acqua sorgiva è anche definita come derrata alimentare per evitare qualsiasi ostacolo alla libertà di commercio.

L'acqua sorgiva si differenzia dall'acqua minerale naturale principalmente per il fatto che non è necessario presentare alle autorità di controllo un dossier contenente le proprietà della sorgente.

Titoli 3-5: Bevande analcoliche (art. 16-60)

Questi titoli disciplinano le bevande analcoliche attualmente regolamentate nell'ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (RS 817.022.111). Nonostante si tratti essenzialmente di un raggruppamento e una semplificazione di determinate disposizioni, sono state apportate anche alcune modifiche materiali, in particolare per quanto riguarda il tenore minimo di mirtilli giganti americani/mirtilli rossi nel nettare, l'aggiunta di chinino quale aroma nelle gazzose, l'aggiunta di microorganismi viventi nelle bevande aromatizzate e la riduzione del tenore di caffeina nelle «bevande dette energizzanti».

Le disposizioni relative al succo di frutta e al nettare di frutta, conformi al diritto europeo in materia, sono state recepite dall'ordinanza sulle bevande analcoliche. Le ultime modifiche apportate dall'Unione Europea (UE) alle disposizioni pertinenti nella direttiva 2012/12/UE⁴ sono già state recepite nel diritto svizzero in occasione dell'ultima revisione del 25 novembre 2013 dell'ordinanza sulle bevande analcoliche. Una delle modifiche materiali previste nella presente revisione riguarda il tenore minimo di mirtilli giganti americani/mirtilli rossi nel nettare.

Il tenore minimo di succo di frutta o di purea di frutta nel nettare di mirtilli giganti americani (mirtillo gigante, *Vaccinium macrocarpon* Aiton, e mirtillo palustre, *Vaccinium oxycoccos* L.) e nel nettare di mirtilli rossi (*Vaccinium vitis-idaea* L.) pone problemi da diversi anni, poiché le pertinenti disposizioni dell'UE non contengono le denominazioni scientifiche, con la conseguenza che le specie di *Vaccinium*, le cui denominazioni comuni sono oggetto di confusione, sono interpretate in modo diverso a seconda delle regioni linguistiche.

Per chiarire le disposizioni riguardanti il tenore minimo di succo o di purea di mirtilli giganti americani e mirtilli rossi nel nettare, al fine di garantire la certezza del diritto, d'ora in avanti sarà indicata la denominazione scientifica delle diverse specie di *Vaccinium*. Inoltre i mirtilli giganti americani e i mirtilli rossi sono considerati insieme e il tenore minimo di queste due specie di frutti nel nettare è del 25%, riferito al più basso dei due tenori di frutta.

La purea di frutta, la purea di frutta concentrata e la polpa o le cellule di frutta non sono più definite nella presente ordinanza. Nella legislazione attuale vi sono due definizioni di purea di frutta e polpa di frutta, una per le confetture e una per i succhi e il nettare di frutta. Poiché si tratta di prodotti utilizzati per diverse derrate alimentari a base di frutta, tali definizioni sono state recepite nel capitolo 5 (art. 22) dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV). La purea di frutta e la polpa di frutta

⁴ Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; GU L 115 del 27.04.2012, pag. 1.

menzionate nella presente ordinanza devono pertanto essere conformi ai requisiti stabiliti nell'articolo 22 ODOV.

Al titolo 4 sono disciplinate le bevande aromatizzate pronte alla preparazione o al consumo contenenti almeno un ingrediente aromatizzate e non contemplate nelle altre definizioni di bevande analcoliche della presente ordinanza.

Questa definizione comprende una vasta gamma di prodotti. Le bevande aromatizzate possono contenere qualsiasi ingrediente considerato derrata alimentare, come acqua potabile o acqua minerale naturale, zucchero, maltodestrina, prodotti a base di frutta o verdura, aromi, prodotti a base di cereali, prodotti lattiero-caseari, ecc. In seguito a una modifica materiale, le bevande aromatizzate possono contenere culture batteriche vive, purché siano rispettati i requisiti specifici stabiliti.

D'ora in avanti le gazoze (bevande rinfrescanti) e le altre bevande pronte al consumo, le bevande energetiche e le bevande a base di soia, di prodotti lattiero-caseari o di cereali sono comprese nella categoria delle bevande aromatizzate (capitolo 4). Solo gli sciroppi e le bevande contenenti caffeina hanno requisiti supplementari rispetto alle bevande aromatizzate e di conseguenza sono disciplinati in due capitoli distinti.

Il raggruppamento in un'unica categoria delle disposizioni sulle bevande contenenti caffeina, come le gazoze con caffeina e le bevande energetiche, è volto principalmente a ridurre le disposizioni del diritto vigente concernenti le indicazioni supplementari sul tenore di caffeina.

Oltre a tale raggruppamento, sono state effettuate tre modifiche materiali relative alle disposizioni sulle bevande dette energizzanti o «Energy Drink».

Il valore energetico (calorie) minimo finora vigente è stato abolito (art. 33c dell'attuale ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche). Le bevande energetiche sono apprezzate principalmente per il tenore di caffeina, in quanto in determinate dosi può aumentare nel breve periodo le prestazioni fisiche, la concentrazione, lo stato di veglia e l'attenzione. Con l'abolizione del valore energetico minimo si intende concedere una riduzione dell'apporto di calorie in questa categoria di bevande.

Inoltre il tenore minimo di caffeina per questi prodotti, che possono recare la denominazione specifica di «Energy Drink», è stato ridotto da 25 mg/100 ml a 15 mg/100 ml. Questa misura è volta a concedere la commercializzazione delle bevande dette energizzanti con un tenore di caffeina inferiore a quello finora richiesto e semplificare le disposizioni giuridiche. Una bevanda con un tenore di caffeina pari o superiore a 15 mg/100 ml deve recare un'avvertenza concernente il tenore di caffeina, indipendentemente dalla presenza della denominazione specifica «Energy Drink».

La terza modifica materiale riguardante gli «Energy Drink» è atta a sopprimere l'obbligo di indicare la «razione giornaliera raccomandata» (art. 34 dell'attuale ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche) in aggiunta all'avvertenza sul tenore di caffeina. In considerazione della disposizione sul tenore massimo di caffeina e dell'obbligo di fornire un'avvertenza per limitare il consumo della bevanda a causa del tenore elevato di caffeina, tale indicazione non è necessaria.

La definizione di guaranà viene abolita poiché da un lato non è più necessaria, in virtù dell'abbandono del principio positivo, e dall'altro si tratta di un ingrediente ben noto che

soddisfa tutte le norme di qualità ed è utilizzato da decenni come ingrediente in diverse categorie di derrate alimentari per aumentarne il tenore di caffeina.

La direttiva dell'UE 2002/67/CE⁵ relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 1169/2011⁶, il quale menziona il chinino nell'allegato VII parte D numero 3 come ingrediente destinato a essere utilizzato come aroma. Pertanto la caratterizzazione del chinino non sarà più sottoposta all'ordinanza sulle bevande, bensì alle disposizioni riguardanti la denominazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti della nuova ordinanza del DFI relativa alle informazioni sulle derrate alimentari.

Per quanto riguarda il mate (yerba, tè del Paraguay), l'unica pianta riconosciuta per la sua preparazione è la specie *Ilex paraguayensis*.

Pertanto sono state abrogate le disposizioni concernenti la possibilità di mescolare tè di erbe, di frutti e di altro genere o aggiungere succhi di frutta o di verdura, compresi i requisiti per la denominazione di queste miscele. Alle miscele e alle relative denominazioni sono applicabili le disposizioni generali.

Titolo 6: Bevande alcoliche e bevande analoghe analcoliche (artt. 61-159)

Questo titolo riguarda le bevande alcoliche, finora disciplinate nell'ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche, e le bevande analoghe analcoliche. Alcune definizioni del diritto vigente non sono state riprese nella nuova ordinanza. Oggigiorno l'abolizione del principio positivo, il divieto di creare barriere tecniche e i requisiti riguardanti la caratterizzazione non giustificano più la presenza sistematica di una definizione per ogni denominazione specifica.

A livello di caratterizzazione delle bevande alcoliche, l'UE non ha ancora stabilito requisiti armonizzati per la dichiarazione degli ingredienti. Pertanto ad eccezione degli allergeni, non è possibile rendere obbligatoria tale dichiarazione senza creare una barriera tecnica incompatibile con il principio «Cassis de Dijon».

Capitolo 2: Birra e birra analcolica

Questo capitolo, che non era stato sottoposto a revisione da numerosi anni, è stato interamente aggiornato. Si tratta di un prodotto non armonizzato nell'ambito dell'UE. Di conseguenza nei diversi Paesi dell'UE circolano definizioni contraddittorie. Per tale motivo i requisiti riguardanti questa categoria di prodotti sono minimi e consentono in particolare di prendere in considerazione sia le birre tradizionali sia quelle aromatizzate, per evitare di dover autorizzare qualsiasi specialità importata o prodotta in Svizzera secondo il principio «Cassis de Dijon».

⁵ Direttiva 2002/67/CE relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina; GU L 191 del 19.07.2002, pag. 20.

⁶ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Capitoli 3-6: Vino, vino spumante, bevande analoghe analcoliche e bevande a base di vino

Le categorie del vino, dei vini spumanti e delle bevande a base di vino sono già state armonizzate in base all'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Sono state apportate piccole modifiche volte soprattutto ad aggiornare i requisiti esaustivi, in particolare il lungo elenco di procedimenti enologici riconosciuti che figurano nella regolamentazione europea⁷. Va rilevato che tale elenco ora include anche gli additivi ammessi durante la produzione dei vini. Gli altri capitoli dedicati alle diverse categorie di bevande alcoliche non disciplinano i requisiti relativi agli additivi.

La possibilità di ricevere un'autorizzazione per un nuovo procedimento enologico è stata abolita. Di conseguenza l'USAV valuterà la possibilità di adeguare le basi giuridiche vigenti al fine di tenere conto di tali novità. È inoltre importante notare che in passato l'USAV ha concesso solo raramente questo genere di autorizzazioni agli operatori del settore.

Vanno inoltre rilevate due novità che rivestono particolare importanza per quanto riguarda la caratterizzazione. D'ora in avanti nella ragione sociale potrà figurare un termine vinicolo definito in una legislazione federale o cantonale soltanto se soddisfa i requisiti stabiliti in detta legislazione (art. 75 cpv. 1 lett. b). Oggigiorno l'etichetta di numerose bottiglie reca questo genere di indicazione, nonostante non rifletta la realtà, ingannando così il consumatore in merito all'origine del prodotto.

Inoltre alcuni produttori, in particolare di vino spumante, importano vino o uva esteri e li sottopongono a un'ultima trasformazione (ad es. una seconda fermentazione) per apporre l'indicazione «Paese di produzione Svizzera». D'ora in avanti se il Paese di produzione del prodotto finale è diverso dall'origine delle uve e dei vini dai quali è ottenuto, dovrà essere indicato in modo da fare emergere tale differenza, menzionando l'origine del vino o dell'uva utilizzati oppure segnalando che provengono da Paesi diversi (art. 76 cpv. 7 lett. b).

Il termine Schiller sarà definito nell'Ordinanza sul vino, la quale sarà anche completata da nuovi termini viticoli (tenuta e cantina). Occorre rilevare che, mentre i vini rosati possono essere tagliati o assemblati al 10% con vini bianchi (art. 73 cpv. 6), questa restrizione non si applica alla preparazione delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione di vino spumante o frizzante. Pertanto in questo caso la percentuale di vino bianco può essere più alta.

Capitolo 10: Bevande spiritose

La categoria delle bevande spiritose è già stata armonizzata in base all'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Sono state apportate piccole modifiche volte soprattutto ad aggiornare i requisiti esaustivi, in particolare tutte le definizioni che sono oggetto di aggiornamenti regolari, ossia principalmente quelle contenute nel regolamento europeo CE/110/2008⁸.

⁷ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 749/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; GU L 193 del 24.07.2009, pag. 1.

⁸ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; GU L 39 del 13.02.2008, pag. 16.

Titolo 7: Aggiornamento degli allegati

L'elenco degli allegati presenta una maggiore coerenza rispetto a quello contenuto nelle ordinanze vigenti. Per analogia con le direttive europee, sono stati integrati nella presente ordinanza tutti gli aspetti legati ai procedimenti enologici (compresi gli additivi).

Come nel diritto vigente, l'USAV è incaricato di adeguare regolarmente gli allegati all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e alle legislazioni dei principali partner commerciali della Svizzera.

Titolo 8: Disposizioni finali: disposizione transitoria ed entrata in vigore (artt. 161-162)

Per l'intero pacchetto di ordinanze oggetto di revisione le disposizioni transitorie sono stabilite in maniera generale nell'articolo 95 ODerr. Le bevande potranno essere preparate e caratterizzate ai sensi del diritto anteriore per quattro anni dall'entrata in vigore della nuova ordinanza. Inoltre potranno essere vendute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista contemporaneamente a quella della legge sulle derrate alimentari.

weh/spi

Berna. 21.2.2017